

Capitolo 3

Adempimenti per la costituzione dell'associazione

3.1. La richiesta del codice fiscale

In fase di costituzione dell'associazione, i soci stipulano tra loro un contratto, il contratto di associazione, con la redazione dell'**atto costitutivo**, il primo verbale di assemblea dell'associazione, cui normalmente segue la redazione dello **statuto**, che ha lo scopo di regolarne il funzionamento. Statuto ed atto costitutivo formano un atto giuridicamente unitario: il **contratto di associazione**.

Il contratto di associazione può essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (con l'intervento del Notaio), oppure della scrittura privata registrata.

Nel caso in cui si opti per quest'ultima soluzione, ovvero per la redazione del contratto di associazione con scrittura privata registrata, per effettuarne la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate deve essere richiesto preventivamente il codice fiscale dell'associazione attraverso il Modello AA5, cui va allegata copia del contratto di associazione e del documento di identità del Legale Rappresentante. Nel caso in cui l'associazione desideri subito iniziare ad esercitare, in aggiunta all'attività istituzionale, anche l'attività commerciale, dovrà utilizzare al posto del modello AA5, il modello AA7/10, illustrato nel capitolo 4, paragrafo 10.

Il modello AA5, approvato ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539, è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello AA5, nell'ipotesi di richiesta di attribuzione del solo numero di codice fiscale, deve essere presentato con le modalità di seguito riportate:

- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente.

In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito.

Agenzia Entrate

AAS/6

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE (SOGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagina n.

--	--

QUADRO A TIPO RICHIESTA

1 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

DATA COSTITUZIONE:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 VARIAZIONE DATI

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA VARIAZIONE:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 ESTINZIONE

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA ESTINZIONE:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO
DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5 RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO B SOGETTO D'IMPOSTA

Dati identificativi

DEDENOMINAZIONE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SOGGERGIMENTO SIGLA (eventuale)

CAPITALE

SECCO

TASSA AFFIDAMENTO BLANCO O RENDICONTO

giorno

mese

CODICE ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sede legale,
amministrativa
o, in mancanza,
Sede effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C.A.R.

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)

PROVINCIA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Domicilio fiscale
se diverso dalla
sede legale,
amministrativa o
effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C.A.R.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO C RAPPRESENTANTE

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

NOME

SESSO

CODICE CARICA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE (o Stato

CODICE FISCALE

A horizontal number line with 11 tick marks, labeled from 0 to 10. The line is black, and the tick marks are vertical black lines. The labels are in a simple sans-serif font.

Pagina n.

ALLEGATI

SOTTOSCRIZIONE

DATA

CODICE FISCALE

FIRMA

DELEGA

il sottoscritto

delega il Sig.

nato a

a presentare in sua vece il presente modello

DATA

FRNA

**IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'Albo dei CAF				
--------------------------------	--	--	--	--

N. sezione all'abo del CAF				
----------------------------	--	--	--	--

RISERVATO
ALL'INTERMEDIARIO

Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal contribuente

□

Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal soggetto che lo trasmette

□

Data dell'impegno

giorno	mese	anno
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Successivamente bisognerà portare all'Agenzia delle Entrate almeno due copie del contratto di associazione (tenendo conto che l'atto costitutivo e lo statuto costituiscono due atti separati), apponendo una marca da bollo da Euro 14,62 ogni cento righe su ciascuna delle copie consegnate all'Ufficio, corredato dal modello 69, reperibile presso gli Uffici oppure sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'ufficio a questo punto provvederà alla registrazione del contratto di associazione, trattenendo una delle copie consegnate per la registrazione.

3.2. Il riconoscimento ai fini sportivi

Per godere dei benefici fiscali previsti dalle norme speciali del settore sportivo dilettantistico, non è sufficiente essere dotati di uno statuto che contenga tutte le clausole previste dalle norme fiscali e sportive, ma l'associazione deve anche ottenere il riconoscimento dell'attività sportiva svolta da parte del CONI, attraverso l'iscrizione nel **Registro Nazionale delle Società ed Associazione Sportive Dilettantistiche**.

Questo riconoscimento si ottiene attraverso l'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad un Ente di Promozione Sportiva ovvero ad un Disciplina Associata.

L'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito nella Legge n. 27 luglio 2004 n. 186, ha confermato che il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e che il CONI deve trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Il Consiglio Nazionale del CONI nella seduta del 15 luglio 2004, ha deliberato che, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, debbano prevedere **l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi**.

L'art. 7 del Decreto Legge 136 del 2004, come detto, ha affermato che **il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta** dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. L'articolo 29 dello Statuto del CONI stabilisce che il Consiglio Nazionale CONI o per delega le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o gli Enti di Promozione Sportiva, riconoscono ai fini sportivi le società ed associazioni sportive aventi la sede nel territorio italiano. Ciò è naturale poiché il CONI a livello centrale non può controllare tutto il territorio. Il Registro CONI è attivo dal 2 novembre 2005.

Il Consiglio Nazionale del CONI, con propria delibera del 7 giugno 2011 n. 1438 ha poi stabilito che il **riconoscimento provvisorio** attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni

Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva nonché dalle Discipline associate, anche in carenza della prevista iscrizione al Registro, sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31 dicembre 2010.

Inoltre è stato stabilito che a partire dall'anno sportivo scaduto il 31 dicembre 2011 (anno sportivo 2011/2012 per gli enti con esercizio non coincidente con l'anno solare) il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva nonché dalle Discipline associate è da intendersi nullo in mancanza dell'iscrizione al Registro entro 90 giorni dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/EPS/DSA all'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi del CONI ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso (nel 2012) se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 giorni dell'anno.

Riassumendo, il Registro CONI assolve a due funzioni:

- funzione di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- funzione di accesso alla disciplina fiscale privilegiata per il settore sportivo dilettantistico.

Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline associate attuano pertanto un **riconoscimento provvisorio** degli organismi sportivi che diventa **definitivo** con l'iscrizione al Registro suddetto.

3.3. L'Affiliazione al Centro Nazionale Sportivo Libertas

Al fine di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi con l'iscrizione al Registro Nazionale delle Società ed Associazioni sportive tenuto dal CONI, l'associazione una volta perfezionate le pratiche relative all'inquadramento giuridico e fiscale, dovrà provvedere all'affiliazione al Centro Nazionale Sportivo Libertas. Il modello da compilare per procedere all'affiliazione è il CNSL1. Nel Modello CNSL1 sono richiesti i seguenti dati:

- Dati anagrafici del Legale Rappresentante,
- Opzione per anno sportivo o anno solare,
- Natura giuridica dell'ente,
- Discipline praticate,
- Tipo di ente (se trattasi di associazione/società sportiva dilettantistica, associazione di promozione sociale, Onlus, altro),
- Componenti del Consiglio Direttivo.

Al Modello CNSL1 vanno allegati:

- copia atto costitutivo e statuto,
- verbale di elezione dell'ultimo consiglio direttivo,

- informativa sulla Privacy ex D. LGS. 196/2003.

Ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono essere inserite le seguenti informazioni:

- data di costituzione dell'ente,
- forma dell'atto (scrittura privata autenticata, atto pubblico, scrittura privata registrata),
- la dichiarazione di possedere i requisiti statutari previsti dall'art. 90 della Legge 289 del 2002 ovvero:
 - a) la denominazione (sportiva e dilettantistica);
 - b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 - f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
 - i) che nello statuto è espressamente previsto, in osservanza delle prescrizioni del CONI, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché allo Statuto ed ai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas.

3.4. Il Modello EAS

L'articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", il cosiddetto Modello "EAS".

Ne consegue che, sono tenute alla trasmissione del modello, tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali percepiscano corrispettivi specifici (per esempio quote di frequenza ai corsi sportivi), a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale del CONI che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell'esonero dalla presentazione del modello (iscrizione al Registro CONI, nessuna attività commerciale o decommercializzata svolta) assolvono l'onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali compilando l'anzidetto modello con modalità semplificate.

Il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'organismo sportivo.

Il modello EAS deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza sarà necessario inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".

Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

MODELLO SEMPLIFICATO (punti 4, 5, 6, 25,26)

Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni che hanno solo codice fiscale.

Incassano oltre alle quote associative anche corrispettivi specifici per frequenza di corsi sportivi e per la fruizione di altre prestazioni. Si precisa che la quota associativa non può essere comprensiva della quota per la fruizione di altri servizi. Bisogna compilare anche il punto 20.

Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni con codice fiscale e partita iva oppure partita iva. Incassano quote associative, corrispettivi specifici per frequenza corsi sportivi e per la fruizione di altre prestazioni, prestazioni di pubblicità, sponsorizzazioni, etc.. Si

precisa che la quota associativa non può essere comprensiva della quota per la fruizione di altri servizi. Bisogna compilare anche il punto 20.
Circoli (associazioni di promozione sociale)
Associazioni con personalità giuridica. Sono iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture, le Regioni e le Province Autonome ai sensi del DPR 361 del 2000. Deve essere compilato anche il rigo 3.
Comitati Provinciali e Regionali del Centro Nazionale Sportivo Libertas con entrate che possono essere considerate commerciali, secondo i criteri di cui sopra (anche quote tesseramento soci).
Società sportive a responsabilità limitata e cooperative dilettantistiche iscritte nel Registro Coni
Associazioni sindacali o di categoria rappresentate nel CNEL.

MODELLO COMPLETO
Associazioni sportive dilettantistiche non iscritte nel Registro del Coni
Società sportive dilettantistiche non iscritte nel Registro del Coni
Altre associazioni che non rientrano nei casi di compilazione semplificata o di esonero

ASSOCIAZIONI NON OBBLIGATE ALL'INVIO DEL MODELLO EAS

ESONERO DAL MODELLO
Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI che hanno solo codice fiscale e che incassano solo quote associative e non hanno stabilito o incassato quote per frequenza di corsi sportivi o per la fruizione di altri servizi. Si precisa che la quota associativa non può essere comprensiva della quota per la fruizione di altri servizi.
Associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali se non quelle marginali di cui al DM 25 maggio 1995.
SOGGETTI ESCLUSI
Enti che non hanno natura di associazioni es. fondazioni ed enti di diritto pubblico
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
Cooperative sociali
Enti commerciali

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Mod. N.

DATI RELATIVI ALL'ENTE	Codice fiscale											Partita IVA		
	Denominazione											Tipo ente		
Sede legale	Comune											Provincia (italia)		
	Tipologia (M, P, S, ecc.)	Indirizzo										Codice Comune		
RAPPRESENTANTE LEGALE	Codice fiscale											Data di costituzione		
	Cognome	Nome										Data inizio attività		
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita										Sesso (barrare la relativa casella)		
	Telefono	Fax										Provincia (sigla)		
	Indirizzo di posta elettronica													
DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE	Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,													
	DICHIARA													
1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale														
2) che è stato adottato lo statuto														
3) che l'ente ha personalità giuridica														
4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali														
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F.														
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi														
7) che le modalità di convocazione dagli associati prevedono: convocazione individuale convocazione collettiva														
8) che gli associati maggioranti hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo														
9) che le quote associative sono uguali e non differenziate														
10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari														
11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale														
12) che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici														
13) che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento														
14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria														
15) che l'attività nei confronti dei non associati è svolta: abitualmente occasionalmente no														
16) che l'ente si avvale di personale dipendente														
17) che l'ente utilizza locali di proprietà														
18) che l'ente utilizza locali in locazione														
19) che l'ente utilizza locali in comodato gratuito														
20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità: abitualmente occasionalmente no														
21) che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi														
22) che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi														
in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:														
1. inferiori a quelli di mercato														
2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione														
3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari														
23) che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:														
24) che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:														
25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):														
26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13														
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26														

VADEMECUM FISCALE 2013

3.5. Registri contabili e sociali

Non esistono specifici obblighi tributari per la tenuta di scritture contabili che documentino l'attività istituzionale dell'ente associativo, tuttavia esso è tenuto, di fatto, a documentare correttamente tutti i fatti di gestione, sia per ragioni di correttezza contabile che amministrativa, nonché per vincere la presunzione di perdita della qualifica di ente non commerciale prevista dall'articolo 149 del Testo Unico delle imposte sui redditi, (sebbene tale norma non riguardi le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti religiosi).

Il Codice Civile non prevede inoltre alcun obbligo in merito all'istituzione dei libri sociali, come invece avviene per le società di capitali.

Tuttavia, ragioni di ordine, di correttezza e di trasparenza impongono alle associazioni sportive dilettantistiche di istituire i seguenti libri:

- il libro verbali delle assemblee (nel quale trascrivere le determinazioni dell'organo sovrano dell'associazione, oltre al rendiconto economico-finanziario annuale);
- il libro verbali del consiglio direttivo (sul quale annotare i verbali dell'organo amministrativo);
- il libro soci (sul quale annotare i dati dei soci che compongono l'associazione).

In caso di verifica fiscale, la corretta tenuta dei suddetti libri consente di documentare la vita associativa e l'effettiva partecipazione ai fatti di gestione dell'ente da parte dei soci.

Trattandosi di adempimenti consigliati e non obbligatori, la forma per la tenuta dei libri citati è libera: di conseguenza non sarà necessaria alcuna vidimazione preventiva e potranno essere tenuti anche in raccoglitori a fogli mobili. Nel caso in cui si voglia comunque procedere alla vidimazione dei libri per la sua efficacia probatoria e data certa delle annotazioni eseguite sugli stessi, si tenga presente che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche sono esonerate dal versamento delle tasse di concessione governativa, ai sensi dell'art. 13 bis del DPR 641/72 come modificato dall'art. 90, comma 7, della Legge 289/2002. Per i libri sottoposti a vidimazione dovrà però essere corrisposta l'imposta di bollo di euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

3.6. Il registro di prima nota

Tra i registri consigliati per la tenuta di una corretta e completa contabilità vi è il registro di prima nota di cassa.

Su questo registro dovranno essere annotate tutte le operazioni in entrata ed uscita avvenute nel corso dell'esercizio sociale.

Il registro può essere tenuto in modo cartaceo oppure informatico, ad esempio attraverso la compilazione di un foglio di excel.

Nel registro di prima nota devono essere annotate in entrata, giornalmente;

- le quote associative,
- i corrispettivi specifici,
- contributi e liberalità,
- ogni altro provento configurabile quale entrata istituzionale.

Tra le uscite dovranno essere indicate:

- utenze e costi per l'utilizzo della sede o degli impianti sportivi,
- spese per collaboratori amministrativi e sportivi,
- rimborso spese per volontari,
- spese di affiliazione al Centro Nazionale Sportivo Libertas,
- spese per il tesseramento dei soci e degli atleti,
- acquisto di attrezzatura,
- ogni altro costo di gestione.

Il registro serve soprattutto per documentare le movimentazioni di cassa dell'ente, pertanto, nel caso di esistenza di un conto corrente bancario o postale, oltre alla tenuta del registro di prima nota di cassa potrebbe essere sufficiente la conservazione dell'estratto conto bancario opportunamente integrato delle informazioni necessarie alla comprensione del tipo operazione attiva o passiva (in entrata oppure in uscita) posta in essere.

3.6. Obbligo di certificazione dei movimenti finanziari

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di certificare i pagamenti e gli incassi di importo superiore ad euro 516,46 esclusivamente con metodi diversi dal denaro contante. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2000 ed è contenuta nell'art.37 della L. n. 342/00 (c.d. "collegato fiscale" alla Finanziaria 2000).

La disposizione testualmente prevede che:

"I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ... e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 [ora 516,46 euro], tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle Finanze".

Le movimentazioni finanziarie superiori ad euro 516,46 possono pertanto essere effettuate attraverso i seguenti strumenti:

- bonifico bancario,
- bollettino di conto corrente postale,
- assegno bancario e circolare non trasferibile,
- bancomat,

- carta di credito,

cioè attraverso conti correnti bancari o postali o attraverso altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento degli opportuni controlli. Lo scopo è la corretta individuazione del soggetto erogante e del soggetto percipiente.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono dunque provvedere all'apertura di un conto corrente postale o bancario con il quale effettuare le operazioni che superano il limite di euro 516,46.

Si ricorda, tuttavia, che questo limite non riguarda le donazioni all'ente associativo, per le quali sussiste in ogni caso l'obbligo di utilizzare mezzi tracciabili, indipendentemente dalla somma erogata.

L'inosservanza di questa norma comporta pesanti sanzioni. In particolare, le società e associazioni sportive dilettantistiche che non ottemperano all'obbligo di certificare i movimenti finanziari superiori ad euro 516,46 vanno incontro alla decadenza delle agevolazioni di cui alla L. n.398/91 nonché all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.471/97 (sanzione pecuniaria da Euro 258 ad Euro 2.065).

Si sottolinea, poi, che tra i soggetti legittimati ad applicare le disposizioni della L. n.398/91, l'obbligo di tracciare i movimenti in contanti eccedenti il limite di Euro 516,46 grava solo sulle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Agli altri soggetti cui, nel tempo, sono state estese le agevolazioni conseguenti al regime forfetario ovvero le associazioni senza fini di lucro, le pro loco e le associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, non risultano applicabili gli oneri descritti.

Si noti inoltre che gli effetti sono molto diversi per quegli enti che hanno optato per il regime forfetario (che rischiano di perdere questa agevolazione) rispetto a coloro che non hanno esercitato alcuna opzione e che gestiscono la contabilità attraverso altri regimi contabili. Per questi ultimi soggetti il comma 5 dell'art.25 della L. n.133/99 prevede solo l'applicazione di un'ammenda.